

Roma, 3 maggio 2021

Prot. 102/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Decreto legge 56/2021. Disciplina del lavoro agile***Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che introduce importanti novità relative alla disciplina del lavoro agile nel pubblico impiego.


In particolare, l'art. 1, comma 1, **proroga il termine di applicazione delle misure in materia di lavoro agile emergenziale disciplinate dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.** Dunque, nel confermare la competenza della contrattazione collettiva quale fonte di disciplina degli istituti del lavoro agile, viene prorogata oltre il termine dello stato di emergenza la possibilità per le amministrazioni pubbliche di organizzare il lavoro dei propri dipendenti applicando il lavoro agile in deroga all'obbligo di accordo individuale previsto dalla legge 81/2017. **Contestualmente viene abrogato l'obbligo di adibire a lavoro agile almeno il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.** La Relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto specifica che alle modifiche apportate all'art. 263 del Decreto Rilancio non deve conseguire un rientro automatico del personale nella sede lavorativa poiché la finalità è quella di consentire a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa nella gestione del lavoro agile emergenziale senza essere vincolate da una soglia minima.

L'art. 1 apporta alcune modifiche anche alla disciplina del lavoro agile a regime dettata dall'art. 14 della legge 124/2015. Si conferma che le amministrazioni pubbliche entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Pola individua le modalità attuative del lavoro agile e definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche

coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. Rispetto alla precedente formulazione **si prevede che in caso di adozione del Pola per le attività che possono essere svolte in modalità agile almeno il 15 per cento dei dipendenti deve avvalersene (in luogo del 60 per cento). Se il Pola non viene adottato deve essere comunque assicurato che almeno 15 per cento dei dipendenti richiedenti venga adibito al lavoro agile (in luogo del 30 per cento).** Si conferma, infine, che i dipendenti che si avvalgono della modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera e che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

Fraterni saluti.

Il Segretario nazionale
Franco Berardi



Il Segretario generale
Maurizio Petriccioli



All'Decreto legge 56_2021